

CITTÀ DI SUSA
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.09.2020

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 24.05.2022

Art. 27 – Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale, da calcolarsi su base giornaliera e da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

~~2. La misura degli interessi per l'accertamento dei tributi locali è invece fissata nel tasso dell'1 per cento annuo, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'emissione dell'avviso di accertamento.~~

2. Per l'accertamento dei tributi locali si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'emissione dell'avviso di accertamento.

3. Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte dell'accertamento dei tributi locali relativi ad annualità precedenti.

4. Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano ~~invece~~ i tassi di interesse legale, da calcolarsi su base giornaliera e da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Art. 28 – Interessi moratori

1. Nel caso la riscossione sia affidata all'Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.

2. In caso di riscossione da parte del Comune o di soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D. Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse ~~del due per cento annuo~~ legale vigente maggiorato di 2 punti percentuali, da applicarsi in ragione giornaliera.